



E-mail task@studiopirola.it www.studiopirola.it

Dott. Modesto Pirola

Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Raffaele Alzati

Ragioniere Commercialista

Ai Sigg. CLIENTI

Loro Sedi

Lesmo, lì Dicembre 2019

Circolare n. 5.2019

SEMPLIFICATA LA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Con il Decreto crescita sono state apportate delle modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, volte a semplificare gli adempimenti formali in capo:

- All'esportatore abituale, colui che invia le dichiarazioni d'intento;
- Al cedente/prestatore, colui che riceve le dichiarazioni d'intento.

Restano in ogni caso invariate le regole di calcolo relative all'acquisizione dello Status di esportatore abituale.

Dal 1° gennaio 2020, è eliminato l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l'esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore/prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell'iva, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica dall'Agenzia delle Entrate, che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura.

Una ulteriore e significativa semplificazione concerne l'abolizione dell'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art.39 del D.P.R 633/72.

Inoltre, viene abolito l'obbligo per i fornitori degli esportatori abituali, di esporre i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (quadro VI).

DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE DI FINE ANNO

Vi raccomandiamo di TRASMETTERE ELETTRONICAMENTE, le fatture di dicembre con anticipo rispetto al 31/12/2019 per non compromettere la detrazione dell'Iva.

Qui di seguito riassumiamo gli aspetti IVA per le fatture elettroniche di acquisto pervenute alla piattaforma SDI nel 2020 relative a operazioni di dicembre 2019.

- Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a dicembre 2019: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2019 o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell'anno 2019 (scadenza 30.04.2020).
- Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta nel 2020: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include gennaio 2020 o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell'anno 2020 (scadenza 30.04.2021).

Vi ricordo che, con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni; rinnovo l'invito a consultare il nostro sito www.studiopirola.it e colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Modesto PIROLA